

Norme tecniche di attuazione del PRG – Parte Operativa (estratto)

OP-Art.123 *Zone G attrezzature per l'istruzione dell'obbligo e la scuola materna (G1)*

1. Le aree così classificate sono destinate agli asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo.
2. E' ammesso l'intervento edilizio diretto subordinato all'approvazione di un progetto, d'iniziativa pubblica o privata, contenente previsioni relative alla sistemazione complessiva dell'intera zona. In caso di attuazione di una sub-zona funzionale, gli interventi successivi devono conformarsi alle suddette previsioni.
3. L'indice di utilizzazione fondiaria (UF) è pari a 0,60 mq/mq. IP = 40% A = 20 alberi/ha Ar = 40 arbusti/ha. La distanza minima dai confini è di ml.5,00 salvo quanto disposto dalla normativa specifica in materia. La distanza minima tra pareti finestrate e pareti fronteggianti di edifici antistanti è di ml. 10,00; tale disposizione si applica anche quando la parete finestrata appartiene ad un edificio esistente fronteggiante una parete dell'edificio oggetto di intervento (per "parete finestrata" deve intendersi una porzione di parete, intorno alla finestra, delle dimensioni massime pari a tre volte la dimensione massima della finestra). Non è prescritta alcuna distanza minima fra edifici ubicati sullo stesso lotto se le pareti fronteggianti sono prive di finestre, salvo quanto disposto dalla normativa specifica in materia. La distanza dal limite della sede stradale deve prevedere il rispetto dell'art.9 del DM 02.04.1968 n.1444 e dell'art. 29 comma 3 lettere a), b) e c). Sono fatte salve eventuali maggiori distanze risultanti dall'applicazione delle disposizioni del DLgs n. 285/1992 e relativo regolamento DPR n.495/1992. Per quanto riguarda la distanza dai corsi d'acqua pubblici, dai fiumi, dai bacini artificiali, dai canali demaniali, dai laghi e dalle ferrovie deve essere osservato quanto prescritto dall'art. 30 e 34. Parcheggi privati inerenti i fabbricati: 10 mq/100 mc reali. Parcheggi pubblici inerenti la superficie coperta: 20 mq/100 mq.
4. I nuovi interventi dovranno comunque essere compatibili con le disposizioni del DM 18.12.1975 e s.m.i.
5. Per gli immobili o parti di immobili che dovessero perdere la funzione scolastica, il Consiglio comunale, con apposito atto, definisce l'eventuale nuova destinazione d'uso.